

CONTRIBUTO UNIFICATO



15701/11

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

[Empty rectangular box]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28233/2009

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 15701

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. C.I.

- Dott. VINCENZO PROTO - Presidente - Ud. 23/05/2011
- Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Consigliere - PU
- Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Rel. Consigliere -
- Dott. CARLO DE CHIARA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28233-2009 proposto da:

BANCA AGRILEASING S.P.A. (c.f. 02820100580), in
 persona del Procuratore pro tempore, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso
 l'avvocato BALIVA MARCO, che la rappresenta e difende,
 giusta procura a margine del ricorso;

2011

- ricorrente -

1391

contro

FALLIMENTO FOODINVEST PIZZA S.R.L.;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di PORDENONE,


[Handwritten signature]

depositato il 11/11/2009, n. 2384/09 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/05/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato BALIVA che ha
chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FEDERICO SORRENTINO che ha concluso per
il rigetto del ricorso.


Didone

Ritenuto in fatto e in diritto

1.- La s.p.a. Banca Agrileasing ha concesso in locazione finanziaria alcuni beni mobili alla s.r.l. Panidea, ora s.r.l. Foodinvest Pizza - dichiarata fallita dal Tribunale di Perdenone il 30.11.2007 - e ha proposto domanda di ammissione allo stato passivo della fallita del proprio credito chirografario di euro 28.333,33, di cui euro 25.509,69 per canoni contrattuali scaduti e non pagati fino alla data del fallimento (rate scadute dall'1.1.2007 all'1.11.2007) e di euro 2.723,64 per interessi moratori convenzionali.

Il giudice delegato ha dichiarato inammissibile la domanda con la seguente motivazione: «la concedente ai sensi dell'art. 72 quater dovrà procedere alla vendita riallocazione dei beni restituiti e quindi eventualmente insinuarsi al passivo in forza di quanto previsto dal 3 comma del citato art. 72 quater l. fall.».

Il Tribunale di Perdenone - con il decreto impegnato (decretato in data 11.11.2009) - ha rigettato l'opposizione proposta dalla Banca osservando in estrema sintesi - che:

«il "credito residuo in linea capitale" della società di leasing, di cui parla il comma 2 dell'art. 72-quater, è costituito dalla quota capitale dei canoni scaduti e non pagati dall'utilizzatore fino alla data della

Alf. il

dichiarazione del suo fallimento e dall'attualizzazione al tasso leasing indicato nel contratto dei canoni residui successivi, nonché dall'opzione finale di acquisto, nella quale è contenuta una parte del capitale impiegato per l'acquisto del bene.

In quanto proprietaria del bene, la società di leasing ha, quindi, diritto di recuperare per intero il proprio "credito residuo in linea capitale" soddisfacendosi integralmente su quanto effettivamente ricavato dalla vendita o dalla riallocazione del bene stesso ai valori di mercato ed al netto delle spese all'uopo sopportate.

Diversamente, invece, il "credito vantato alla data del fallimento", di cui al 3° comma dell'art. 72-quater, è il credito totale vantato dalla società di leasing alla data del fallimento; per cui è costituito non solo dall'eventuale residuo credito in linea capitale che non è stato soddisfatto da quanto ricavato dalla vendita o riallocazione del bene, ma anche dalle remunerazione del capitale impiegato, rappresentato dalla componente interessi inscritta nei canoni periodici insoluti fino alla data della dichiarazione del suo fallimento ed in quelli successivi, inclusi gli interessi di mora e quant'altro dovuto in forza del contratto che non costituisca risarcimento del danno.

[Handwritten signature]

La somma così determinata può essere insinuata nello stato passivo e subisce le regole del concorso».

Contro il prodotto decreto la Banca creditrice ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c.

La curatela intimata non ha svolto difese.

2.1.- Con il primo motivo parte ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater l. fall.

Doduce che l'erronea interpretazione delle norme sopra indicate operata dal Tribunale discende dalla confusione tra il credito per canoni scaduti prima del fallimento, comprensivi di interessi e canoni a scadere, che vanno depurati dagli interessi.

2.2.- Con il secondo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater l. fall. e formula il quesito (non richiesto ratione

temporis ma qui trascritto per ragioni di sintesi): «se è vero che l'art. 72 quater richiamando l'art. 72 consente al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell'art. 72 quater 1 comma».

[Handwritten signature]

2.3.- Con il terzo motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater l. fall. e formula il quesito: <<se è vero che il II° comma richiama una operazione che riguarda la fase successiva alla vendita del bene ed alla presupposta restituzione, conseguente alla chiusura dello stato passivo rivendiche comprese ...>> e <<che, per valore residuo in linea capitale, deve intendersi il credito della banca alla data di fallimento, e relativo questo alla somma dei canoni a scadere dalla data del fallimento al termine fisiologico del contratto, depurato - in quanto attualizzato - dagli interessi corrispettivi convenuti nella locazione finanziaria e commisurati alla durata della operazione finanziaria>>.

2.4.- Con il quarto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater l. fall. e formula il quesito: <<se la sanzione di inammissibilità, indicata dal Collegio di Pordenone, ovvero la mancata prevendita (vendita) del cespite ed il mancato preventivo calcolo tra detta vendita e il credito complessivo della banca, sia considerata dagli artt. 93 e 96 c, nel contempo, precisare se, in mancanza di espressa sanzione ed in presenza di espresso riferimento nell'art. 96 alle fattispecie di inammissibilità tipizzate nell'art. 93, possa all'imenti assumersi una inammissibilità, non

[Handwritten signature]

tipizzata, e riferita a quanto qui addebitato alla banca concedente>>.

2.5.- Con il quinto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 72 quater e 101 l. fall. e relativo vizio di motivazione formulando il quesito: <<se l'art. 72 quater preveda o meno, in coordinamento con l'art. 101 l. fall., che il credito tutto, conseguente ad un contratto di locazione finanziaria pendente, e nel quale il curatore non è subentrato, debba essere insinuato in via tardiva e nei termini previsti dall'art. 101 l. fall.>>.

2.6.- Con il sesto motivo parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 72 e 72 quater l. fall. e formula il quesito: <<se è vero che l'art. 72 quater e l'art. 72 l. fall. non prevedano che la banca concedente debba attendere la vendita del bene per poter insinuare al passivo tutto il proprio credito, ivi compreso quello maturato sino alla data di fallimento e relativo a prestazioni scadute, se altresì le norme in commento, di contro, prevedano che il credito maturato sino alla data di fallimento, e relativo a prestazioni scadute, debba o possa essere ammesso al passivo in sede di verifica dei crediti, e che l'eventuale ulteriore credito derivante da una non sufficiente vendita dei beni rispetto al valore residuo in linea capitale possa essere

Alc. R.

ammesso al passivo - a quel punto in via tardiva, atteso che i beni non possono che essere rivenduti dopo l'accoglimento della rivendica, e quindi a stato passivo chiuso - possa essere oggetto per la differenza di domanda di ammissione tardiva ex art. 101 l. fall.>>.

3. Osserva la Corte che il secondo motivo di ricorso è fondato ed il suo accoglimento comporta l'assorbimento di tutte le altre censure.

La questione posta con il predetto motivo è se l'art. 72 quater richiamando l'art. 72 consenta al contraente adempiente, e quindi alla società di locazione finanziaria, di far valere nel passivo il credito, maturato antecedentemente alla dichiarazione di fallimento, ed in costanza di contratto, precedente allo scioglimento disposto dal curatore ai sensi dell'art. 72 quater I comma.

La questione è stata implicitamente già affrontata da questa Corte con la sentenza n. 4862 del 1° marzo 2010. Nella vicenda esaminata da tale pronuncia, invero, il creditore ricorrente era stato già ammesso al passivo del fallimento dell'utilizzatore per il credito relativo ai canoni scaduti e rimasti insoluti prima della dichiarazione di fallimento e la Corte, nell'interpretare l'art. 72 quater l. fall. nella parte relativa al credito residuo del concedente e alla possibilità di soddisfarlo

[Handwritten signature]

fuori dal concorso con gli altri creditori, ha implicitamente confermato la decisione del giudice del merito con la quale era stato già ammesso al passivo il credito per canoni scaduti "prima" della dichiarazione di fallimento.

Va ricordato, in proposito, che la dottrina ha già avuto modo di accostare la disciplina dell'art. 72 quater 1. fall., nella parte in cui consente al creditore di soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, alla regolamentazione dettata per i crediti pignoratizi e per quelli garantiti da privilegio speciale dall'art. 53 1. fall. e per tali crediti è espressamente prevista da tale norma la previa ammissione del credito al passivo fallimentare anche se è destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell'attivo, mediante vendita, diretta (art. 53, comma 2, 1. fall.) o indiretta (art. 53, comma 3, 1. fall.) del bene gravato da pegno o privilegio speciale, con esenzione dal concorso sostanziale e non dal concorso formale.

Talché il giudice del merito non poteva dichiarare inammissibile la domanda di ammissione al passivo.

Pertanto, il provvedimento impugnato deve essere cassato con rinvio per nuovo esame e per il regolamento delle spese al Tribunale di Pordenone, in diversa composizione.

Alc. S.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia per nuovo esame e per le spese al Tribunale di Pordenone in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 maggio 2011

Il consigliere estensore

[Handwritten signature]



Il Presidente

[Handwritten signature]
Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 15 LUG. 2011

Il Funzionario Giudiziario
Arnaldo CASANO
[Handwritten signature]